



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

Via R. Ruggeri 38 – 24020 Casnigo (BG) – tel. 035 740001 – fax 035 740069

e-mail protocollo@comune.casnigo.bg.it – www.comune.casnigo.bg.it

c.f. n° 81001030162 – p. I.V.A. 00793310160

Schema di convenzione tra il comune di Casnigo e l'ETS _____, ai sensi degli art. 55 e 56 del D.lgs. 117/2017

Il giorno ... del mese di dell'anno 2025, nella residenza comunale di Casnigo,

TRA

Il comune di Casnigo, rappresentato da, Responsabile del Settore Demografico Socio-Culturale, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Casnigo, con sede legale a Casnigo in Via R. Ruggeri, 38 Codice fiscale 81001030162 e Partita IVA IT00793310160, di seguito anche solo "il Comune", autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta,

E

l'associazione-Ente del Terzo SettoreODV-ETS – C.F. –, associazione iscritta all'ufficio regionale del REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) di regione Lombardia con determinazione n°..... del; di seguito indicata come la "Associazione", con sede in, Via, n., C.A.P., nella persona del presidente pro tempore e rappresentante legale, C.F., nato a, il, e residente in, Via, n., C.A.P.,

RICHIAMATI

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione Italiana che riconosce il principio della sussidiarietà orizzontale ai sensi del quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- l'art. 6, co. 1, D.lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, ai sensi del quale non rientrano nel campo di applicazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al medesimo D.lgs. le procedure afferenti agli istituti di cui al Titolo VII del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117;

PREMESSO CHE

- il comune di Casnigo riconosce il ruolo sociale del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo così come indicato all'art. 2 del D.lgs. 117/2017
- il comune di Casnigo intende favorire e incrementare la partecipazione attiva della comunità per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale volte al perseguimento del bene comune;
- l'Amministrazione comunale riconosce la funzione sociale di Associazioni, Gruppi, Enti e Comitati appartenenti all'area dell'associazionismo e del volontariato che perseguono fini



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

Via R. Ruggeri 38 – 24020 Casnigo (BG) – tel. 035 740001 – fax 035 740069

e-mail protocollo@comune.casnigo.bg.it – www.comune.casnigo.bg.it

c.f. n° 81001030162 – p. I.V.A. 00793310160

volti alla tutela del patrimonio naturale, ambientale, artistico e culturale ed intende promuovere e sostenere le loro attività ed iniziative anche attraverso l'erogazione di benefici economico - finanziari ed altri vantaggi economici;

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- la Regione Lombardia con legge regionale 14 febbraio 2008, n.1 riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.
- la l.r. 1/2008, all'art. 19 promuove la stipulazione di convenzioni tra le associazioni, singole o associate e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva
- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il comma 1, art. 55 del D.lgs. N. 117/2017 dispone che “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;
- il “Codice del Terzo Settore” che ha abrogato la Legge 11/08/1991- n.266, prevede, all'art.56, comma 1, che “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- la “Associazione” è iscritta all'ufficio regionale del REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) di regione Lombardia, previa trasmissione di Ente già iscritta nei precedenti registri, con determinazione n°.....del....., repertorio n°..... ai sensi dell'art.54 d.lgs.117/2017 e art. 31 comma7 del D.M. n°106 del 15 settembre 2020



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

Via R. Ruggeri 38 – 24020 Casnigo (BG) – tel. 035 740001 – fax 035 740069

e-mail protocollo@comune.casnigo.bg.it – www.comune.casnigo.bg.it

c.f. n° 81001030162 – p. I.V.A. 00793310160

- “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime” (co. 3, art. 56 del D.lgs. n. 117/2017);
- le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell’offerta del mercato del lavoro;
- L’apporto dell’Associazione è integrativo e non sostitutivo dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune;
- l’Associazione ai sensi del vigente statuto, opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione;
- l’Associazione possiede i requisiti necessari per svolgere le attività oggetto della convenzione e tali attività rientrano nelle sue finalità istituzionali.
- Nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi possono realizzarsi forme di collaborazione che prevedano la suddivisione dei compiti e degli adempimenti fra soggetti diversi.

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

L’Associazione svolgerà attività di volontariato volta all’accompagnamento protetto (trasporto scolastico) per utente/i frequentante/i la scuola secondaria di secondo grado e l’istruzione e formazione professionale che hanno diritto al trasporto scolastico in quanto privi di autonomia per raggiungere la sede scolastica/formativa (DGR n. XII/312 del 15.05.2023)

Essendo l’apporto della Associazione integrativo e non sostitutivo dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune e/o altri Enti, l’organizzazione, effettuazione e responsabilità del trasporto scolastico in convenzione farò capo all’Amministrazione Comunale del Comune di Casnigo e ai competenti Uffici Comunali.

I trasporti vengono svolti per i giorni di apertura scolastica della scuola di riferimento (circa 200) e comunque come da accordi per quanto riguarda eventuali giorni d’assenza comunicati con anticipo.

Articolo 2 – Caratteristiche del servizio

È necessaria la presenza costante di un accompagnatore.

Le attività di volontariato, di cui alla presente convenzione, si svolgono con le seguenti modalità:

- l’accompagnamento protetto deve essere assicurato per tutti i giorni di apertura della scuola;
- gli utenti devono essere presi e riaccompagnati presso la propria abitazione a meno di accordi diversi tra le parti;
- l’inserimento di nuovi utenti sarà appositamente concordato.

Per lo svolgimento dell’attività prevista in convenzione l’associazione mette a disposizione un automezzo idoneo (nei limiti degli automezzi in possesso dell’Associazione)



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

Via R. Ruggeri 38 – 24020 Casnigo (BG) – tel. 035 740001 – fax 035 740069

e-mail protocollo@comune.casnigo.bg.it – www.comune.casnigo.bg.it

c.f. n° 81001030162 – p. I.V.A. 00793310160

La “Associazione”, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato in particolare del d.lgs. n.117/2017 – nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall’amministrazione comunale, provvede allo svolgimento delle sopra individuate attività, e si impegna a garantire la quantità e la qualità degli interventi definiti nella presente convenzione nei limiti dei propri mezzi, disponibilità e risorse umane.

L’Associazione garantisce che gli operatori impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie competenze

L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del D.lgs. 117/2017;

La Associazione si impegna garantire il rispetto dell’art.17 del D.lgs. n.117/2017, secondo cui “l’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa, e/o ai fini del comma 3 del sopracitato articolo, al volontario possono essere rimborsate di fronte ad una autocertificazione resa ai sensi del art.46 D.P.R. 28/12/2000 n.445 purché non superino l'importo di euro 10 giornaliere e 150 euro mensili, e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono in ogni caso vietati rimorsi spese di tipo forfettario.

L’Associazione garantisce il rispetto della dignità personale e sociale dell’utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche.

I responsabili vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti dei destinatari del servizio.

Il Comune potrà chiedere la sostituzione di volontari che non dovessero rispondere ai requisiti richiesti o avessero assunto comportamenti inaccettabili verso l’utenza

Articolo 3 – Durata della convenzione

La durata dell’convenzione è prevista dall’anno scolastico 2025/2026 all’anno scolastico 2029/2030.

Articolo 4 – Rimborso delle spese

In conformità a quanto previsto dall’art. 56, comma 2 dall' art.33 D.lgs. 117/2017 il “Comune” riconosce un contributo a titolo di rimborso spese di entità non superiore a euro 4.000,00 (quattromila/00) annue **per un chilometraggio stimato di 8.800 km** volto a coprire:



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

Via R. Ruggeri 38 – 24020 Casnigo (BG) – tel. 035 740001 – fax 035 740069

e-mail protocollo@comune.casnigo.bg.it – www.comune.casnigo.bg.it

c.f. n° 81001030162 – p. I.V.A. 00793310160

- gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che la “Associazione” è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.lgs. 117/2017
- la quota-parte delle spese di funzionamento della “Associazione”;
- le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari;
- le spese vive che l'Associazione e i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente.
- i costi indiretti alla quota parte imputabile alle attività oggetto della convenzione
- quota parte relativa al costo del personale dipendente della rete associativa dedicato al coordinamento e all'amministrazione delle attività di volontariato

L’attività di volontariato dovrà essere rendicontata mensilmente, la rendicontazione dei costi dovrà essere relativa a costi effettivamente sostenuti e rendicontabili,

- eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata dal presidente dell’organizzazione; l’importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata
- l’attività prestata dai volontari deve essere a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentabili, consentito entro il limite complessivo stabilito ed autorizzato in ragione anche dell’organizzazione specifica del servizio, della natura dei rapporti di lavoro, del rapporto numerico tra volontari e lavoratori stipendiati.

Il contributo sarà erogato con cadenza bimestrale. Nel corso dell’anno potranno essere effettuati conguagli rispetto agli effettivi accompagnamenti effettuati e/o integrazioni a fronte del concordato aumento o diminuzione delle attività.

Ai fini della rendicontazione delle spese imputabili al servizio e relativo rimborso, verranno utilizzati i seguenti criteri

a. foglio marcia compilato per singola tratta, che dovrà contenere:

- percorso giornalieri
- km percorsi
- operatori utilizzati e qualifica (volontari/dipendenti)

b. consumo carburante sulla base dei km percorsi desumibili dal foglio marcia: verranno utilizzate, quale parametro di rimborso, le tabelle ACI. Il parametro chilometrico indicato nelle tabelle ACI comprende l’insieme dei costi per l’utilizzo del mezzo quali benzina, manutenzione assicurazione, ammortamenti etc.

c. gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che la “Associazione” è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.lgs. 117/2017

- la quota-parte delle spese di funzionamento della “Associazione”;
- le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari;



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

Via R. Ruggeri 38 – 24020 Casnigo (BG) – tel. 035 740001 – fax 035 740069

e-mail protocollo@comune.casnigo.bg.it – www.comune.casnigo.bg.it

c.f. n° 81001030162 – p. I.V.A. 00793310160

- le spese vive che l'Associazione e i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente.
- i costi indiretti alla quota parte imputabile alle attività oggetto della convenzione
- quota parte relativa al costo del personale dipendente della rete associativa dedicato al coordinamento e all'amministrazione delle attività di volontariato

Articolo 5 – Recesso dalla convenzione

Entrambe le parti possono recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno 90 giorni, in forma scritta o comunicazione PEC su PEC.

Articolo 6 – Tutela della riservatezza dei dati personali

Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla gestione dell'attività di accompagnamento protetto delle persone con disabilità, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 7 – Registrazione dell'convenzione e disciplina fiscale

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e registro, ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D.lgs. 117/2017.

All'associazione, con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, si applicano le agevolazioni di natura fiscale previste dal "Titolo X Regime fiscale degli enti del terzo settore" della legge n. 117/2017, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune e l'Associazione rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente convenzione

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di.....

.....

Il Presidente di.....

.....